Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 155.

Autorizzazione al Ministro per la marina militare ad indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario (medici) ed a sottotenente in servizio permanente effettivo nei corpi di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per la marina militare ha facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario (medici), ed a sottotenente in servizio permanente effettivo nei corpi di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

Detti concorsi sono riservati agli ufficiali subalterni di complemento dei corpi Sanitario (medici), di Commissariato e delle Capitanerie di porto, i quali, oltre a possedere il diploma di laurea richiesto, rispettivamente, dagli articoli 38, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, abbiano i seguenti requisiti:

a) aver prestato almeno un anno di servizio continuativo, cumulativamente da aspirante e da ufficiale di complemento;

b) avere un'età non inferiore ai 25 anni, nè superiore ai 32.

Art. 2.

Ai concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario (medici) ed a sottotenente in servizio permanente effettivo nei corpi di Commissariato e delle Capitanerie di porto possono, rispettivamente, partecipare anche i capitani di complemento dei Corpi predetti, i quali siano in possesso del titolo di studio indicato nell'art. 1 e non abbiano un'età superiore ai 35 anni.

Art. 3.

Il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nei corpi Sanitario (medici), di Commissariato e delle Capitanerie di porto, previsto dal presente decreto, non potrà superare il seguente limite massimo:

10 tenenti, nel Corpo sanitario (medici);

15 sottotenenti, nel Corpo di commissariato;

10 sottotenenti, nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

Le graduatorie di merito saranno stabilite dalle Commissioni giudicatrici, che saranno nominate con decreto del Ministro per la marina militare.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi straordinari previsti dal presente decreto, sono nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta non anteriore al decreto di nomina e con l'anzianità relativa determinata dalla graduatoria di merito prevista dall'art. 4. Essi non seguono il corso e il tirocinio stabiliti dagli articoli 38, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947

Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 marzo 1947, n. 156.

Giudizio direttissimo nei procedimenti per i delitti di diffamazione a mezzo della stampa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei procedimenti per i delitti di diffamazione commessi a mezzo della stampa si procede a giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale.

La competenza per i procedimenti suddetti è in ogni caso del Tribunale e non si può far luogo alla rimessione del procedimento al pretore, ai sensi dell'art. 30 del Codice di procedura penale, modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 157.

Modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei Comuni mistilingui dell'Alto Adige e delle provincie finitime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 21 agosto 1939, n. 1241;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il certificato di cittadinanza italiana delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Belluno e nei comuni di Bronzolo, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo, Magrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede, deve essere integrato dal visto di conferma del Prefetto di Bolzano, che vi provvede in base alle risultanze dello schedario centrale degli optanti.

I certificati di cittadinanza delle persone indicate nel primo comma rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono validi se non integrati dal visto di conferma di cui al predetto primo comma.

Art. 2.

L'apposizione del visto di conferma di cui all'articolo precedente, è esente da qualsiasi tributo e non sostituisce la legalizzazione della firma del funzionario che rilascia il certificato di cittadinanza, nei casi nei quali questa sia richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 158.

Concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 877, per la definitiva sistemazione dei Caduti in guerra;
Visto il regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, che approva il regolamento di polizia mortuaria;
Visto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, riguardante la soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-1945, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione, è stabilito a carico dello Stato un contributo da L. 15.000 a L. 30.000.

Il contributo è concesso, a domanda, agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge superstite, ai fratelli o sorelle dei Caduti, e la misura di esso è fissata, in rapporto alle condizioni economiche dei richiedenti ed alla ubicazione del luogo di destinazione della salma, dal commissario generale per le onoranze ai Caduti.

Art. 2.

Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Ministero della difesa entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente art. 1 viene erogato in base a documenti che comprovino che la traslazione è stata effettuata.

Art. 4.

Per le finalità di cui al presente decreto è stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa la somma di cento milioni di lire ripartita negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Con successivo provvedimento, da emanarsi subordinatamente agli accordi con gli Stati interessati, sarà regolata la concessione del contributo per la traslazione delle salme dall'estero e dal territorio delle colonie.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 159.

Estensione ai salariati delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, concernente la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, riguardante il diritto dei pubblici dipendenti non di ruolo alla riassunzione in servizio, sono estese al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, escluso il Ministero della difesa.

Art. 2.

La riassunzione deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del congedamento.

Art. 3.

I salariati del Ministero della difesa, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, debbono essere preferiti, con assoluta precedenza, nelle assunzioni che vengano disposte per i medesimi mestieri o servizi cui essi appartenevano.

Art. 4.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato, che abbiano personale salariato alle proprie dipendenze, sono tenute ad assumere, nelle categorie dei salariati temporanei e degli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi, persone aventi le qualifiche indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, in numero non inferiore, per ciascuna di dette categorie di salariati, al dieci per cento delle unità assegnate ai singoli gruppi di mestieri e di servizi delle corrispondenti categorie di salariati permanenti e di incaricati stabili.

Le assunzioni di cui al comma precedente sono subordinate al possesso della capacità professionale e degli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo precedente, è computato il personale avente le qualifiche ivi indicate, che sia stato assunto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945.

Art. 6.

Il personale assunto o riassunto ai sensi dei precedenti articoli deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento per motivi disciplinari.

Durante il periodo predetto, il personale contemplato dal comma precedente deve essere, in caso di licenziamento, sostituito con elementi che abbiano le qualifiche richiamate nell'art. 4.

Art. 7.

Le riassunzioni disposte ai sensi dell'art. 1 non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 4 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 8.

Ai fini delle assunzioni e delle riassunzioni di cui al presente decreto, si osservano le disposizioni degli articoli 5, 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini dell'assunzione del personale del Ministero dell'Africa Italiana.

Esse sono estese, in quanto applicabili, al personale salariato degli enti pubblici.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 160.

Concessione all'Istituto centrale di statistica di un ulteriore contributo straordinario di L. 500.000 per la pubblicazione di un compendio di statistica elettorale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 323, concernente l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di L. 1.000.000 per la pubblicazione di un compendio di statistica elettorale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso da parte dello Stato all'Istituto centrale di statistica, per la compilazione di un compendio di statistica elettorale, un ulteriore contributo straordinario di L. 500.000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro per l'esercizio 1946-1947.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà provveduto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 febbraio 1947, n. 161.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711; 3 agosto 1928, n. 1889; 1° dicembre 1932, n. 1598; 21 gennaio 1935, n. 168; 1° marzo 1937, n. 257, e il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 12 novembre 1946, numero 130, della Camera di commercio di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I diritti per il rilascio di tessere di accesso ai recinti di Borsa, spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, sono stabiliti nella seguente misura:

agenti di cambio (ingresso, servizi, telefono), lire 4000;

banche: con capitale di 50 milioni e oltre, lire 30.000; con capitale inferiore a 50 milioni, L. 15.000:
commissionari, L. 10.000;
procuratori: con procura generale, L. 4000; con procura speciale, L. 10.000;
osservatori, L. 25.000;
impiegati a stipendio fisso: primo impiegato, lire 3000; atri impiegati oltre il primo, L. 5000;
impiegati a provvigione, L. 10.000;
fattorini: primo fattorino, L. 1000; altri fattorini oltre il primo, L. 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 153. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 febbraio 1947, n. 162.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, e 9 dicembre 1935, n. 2386, e il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;

Vista la deliberazione in data 2 luglio 1946, n. 351, della Camera di commercio predetta, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa in parola;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce l'organo competente per la determinazione dei diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti sugli atti e certificati, da rilasciarsi dalla Camera di commercio di Genova, sono stabiliti nella seguente misura:

a) legalizzazione di certificati di esecutorietà in materia di borsa e legalizzazione di certificati di credito, L. 25;

b) certificati di correttezza commerciale agli effetti della nomina ad agente di cambio e a rappresentante di agente di cambio, L. 100;

c) iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, lire 250;

d) certificato di iscrizione o di cancellazione nel ruolo di agenti di cambio, L. 50;

e) decreto per lo sviluppo di cauzione di agente di cambio (oltre al rimborso di spese per la pubblicazione e procedure relative), L. 100.

Art. 2.

I certificati rilasciati dalle autorità preposte alla Borsa valori di Genova sono sottoposti, oltre ai particolari diritti di competenza delle autorità stesse, ad un diritto fisso di L. 20 a favore della Camera di commercio di Genova.

Art. 3.

La tassa sulla quotazione ufficiale dei titoli è stabilita come segue:

a) quota annua fissa indivisibile di L. 3000, da corrispondersi dalle società, istituti o enti, ad esclusione dello Stato, che hanno i loro titoli quotati ufficialmente, anche di diritto, indipendentemente dalla specie e dal numero dei titoli quotati, e con distribuzione di una copia del listino ufficiale di borsa;

b) oltre ad una quota annua indivisibile di L. 50 per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società, cui le azioni appartengono; o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione o altro titolo dell'istituto, ente o società ammessi alla quotazione ufficiale, esclusi i titoli ammessi di diritto alla quotazione.

La tassa va pagata anticipatamente sui titoli esistenti al 1° gennaio di ogni anno.

Art. 4.

I diritti sulle tessere di accesso ai recinti della Borsa valori sono stabiliti nella seguente misura:

a) tessere per l'accesso al recinto riservato:
per ogni frequentatore, annue L. 1000; secondo semestre, L. 500.

Salve le seguenti voci speciali:
remissori di agenti di cambio: annue L. 2500; secondo semestre L. 1500;
rappresentanti alle grida o impiegati di agenti di cambio: annue L. 500; secondo semestre L. 250;
fattorini di ditte che operano in borsa: annue L. 250; secondo semestre L. 150;
tessera mensile, L. 100;

b) tessere per il recinto alle grida:
osservatori o sostituti osservatori di istituti di credito, complessivamente, annue L. 6000; secondo semestre L. 3000;
oltre alla tessera di cui alla lettera *a*).

E' abolito il diritto sulle tessere di riconoscimento per l'accesso al recinto del pubblico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 152. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 163.

Ammissione dei magistrati della giustizia militare ai concorsi per la carriera degli avvocati dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 27 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, od abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario o a pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Per l'ammissione al concorso occorre non aver oltrepassato l'età di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 19. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta Calzaturificio Vannini Narciso, con stabilimento in Rufina (Firenze), di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Calzaturificio Vannini Narciso, con stabilimento in Rufina (Firenze), per attivare varie attrezzature per la lavorazione e la rigenerazione della gomma, e per la produzione di manufatti in gomma;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Calzaturificio Vannini Narciso, con stabilimento in Rufina (Firenze), è vietato di attivare varie attrezzature per la lavorazione e la rigenerazione della gomma nonchè per la produzione di manufatti in gomma.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1555)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto al dott. Alberto Massani in proprio e per conto della costituenda Società a responsabilità limitata « Sirolio », con sede in Roma, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dal dott. Alberto Massani in proprio e per la costituenda Società a responsabilità limitata « Sirolio », con sede in Roma, con la quale ha reso noto che intende allestire, in Taurianova (Reggio Calabria), un nuovo impianto per l'estrazione dell'olio dalle sanse e dai semi oleosi;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto al numero degli stabilimenti già esistenti nella zona;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Al dott. Alberto Massani in proprio e per conto della costituenda Società a responsabilità limitata « Sirolio » con sede in Roma, è vietato allestire, in Taurianova (Reggio Calabria), un impianto per l'estrazione dell'olio dalle sanse e dai semi oleosi.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1466)

Autorizzazione al comune di Arienzo San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arienzo San Felice (Caserta), di un mutuo di L. 956.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1467)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceglie Messapico (Brindisi), di un mutuo di L. 760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1468)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

In conformità dell'art. 230 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle ricevute mod. 168 *T*, n. 63 e n. 64, rilasciate il 20 settembre 1943 dalla Sezione di tesoreria provinciale di Ancona al Banco di Roma, filiale di Ancona, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951 4 %, rispettivamente per L. 127.000 e per L. 81.000, presentati per il cambio in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna a chi ragione dei titoli da esse rappresentati, senza il ritiro delle ricevute medesime.

Roma, addì 25 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1164)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 marzo 1947 - N. 71

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,20
Id. 3,50 % 1902	83,30
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934	78,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % 1936	93,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	91 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,15
Id. 5 % convertiti 1951	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di aiuto ufficiale idraulico nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26671, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo al registro 6, foglio n. 248, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a ventitre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova grado 13° gruppo *C*) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica;

Ritenuto che nel suddetto decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto), in data 5 marzo 1947, n. 97661/12106;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventitre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, di cui al decreto Ministeriale 18 luglio 1946, sopracitato, avranno luogo in Roma nei giorni 24, 25 e 26 aprile 1947.

Roma, addì 17 marzo 1947

p. Il Ministro: RESTAGNO

(1631)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.